



PROVINCIA DI COSENZA

Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del **Comune di Corigliano-Rossano (CS)**
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – 393 – 632 - 274
sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

BANDO DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

– ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. -

Procedura telematica aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di Rafforzamento di Interventi per il contrasto alla povertà da realizzarsi attraverso tirocini formativi”.

CIG: 960563873C – Cod. Gara: 23SUA025

DATI GENERALI

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione ufficiale: **COMUNE di Corigliano-Rossano (CS)**

Indirizzo: Via B. Abenante, 33– 87064 Corigliano-Rossano (CS) – Italia

Punti di contatto: Servizio Politiche di Promozione Sociale – tel. 0983 - 5491607

Pec: dirittisociali.coriglianorossano@asmepec.it

Sito Internet: www.comunecorigliano-rossano.cs.it

Il RUP della procedura, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. è la Dott.ssa Bernardina Carbone

e-mail: bernardacarbone@comunecorigliano-rossano.eu;

La spesa è finanziata con fondi Quota Servizi del Fondo Povertà 2018 – 2019 - 2020. Il pagamento avverrà dietro presentazione di fatture, con le modalità previste dalla normativa vigente.

PREMESSA

Con determina a contrarre del Settore 1 Politiche di Promozione Sociale n. 12 del 19/01/2023 Reg. Gen n. **135 del 19/01/2023** e successiva determina di integrazione e rettifica n. 62 del 13/03/2023 Reg. Gen. **528 del 13/03/2023**, il Comune di Corigliano - Rossano ha indetto **procedura aperta**, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. (d’ora in poi anche “Codice”) avente ad oggetto la conclusione di un **accordo quadro**, di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con un **unico operatore economico** per l’affidamento del “**Servizio di rafforzamento di interventi per il contrasto alla povertà da realizzarsi attraverso tirocini formativi**”, importo a base d’asta pari ad € **586.467,29 oltre IVA** nella misura di legge (5%), in conformità alle specifiche tecniche contenute nel capitolato d’appalto.

L’affidamento avviene con applicazione del **criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

La procedura di gara verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica dalla SUA.CS della Provincia di Cosenza per come previsto dalla convenzione stipulata in data **14/12/2022**, mediante la piattaforma di *e-procurement* (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è la Dott.ssa Bernardina Carbone, in servizio presso il Settore Politiche di Promozione Sociale del Comune di Corigliano - Rossano.

Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono dettagliatamente indicate negli elaborati allegati.

ART. 1 - PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile; -
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti presenti nel Menù Informazioni – Istruzioni e Manuali che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.comunecoriglianorossano.eu> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento indicato nel Menù Informazioni – Istruzioni e Manuali che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- essere in possesso di una **firma digitale valida**, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta (legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di idonei poteri di firma) rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (**PEC**);
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (**SPID**) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- essere in possesso delle credenziali (**username e password**) di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile al menù "Area Riservata" del Portale cliccando sul link "Registrati";
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", reperibile nella sezione "Istruzioni e Manuali" del menù INFORMAZIONI del Portale;
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

ART. 2 – DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 La documentazione di gara comprende:

- Il capitolato speciale d'appalto approvato con Determinazioni del Settore 1 Politiche di Promozione Sociale n. 12 del 19/01/2023 Reg. Gen. n. 135 e successiva determina di integrazione e rettifica n. 62 del 13/03/2023 Reg. Gen. 528, nonché, gli atti di gara approvati con determinazione del Settore Affari Generali Ufficio Gare ed Appalti n. ____ del ____ Reg. Gen. _____, comprensive dei seguenti documenti:
- Il Disciplinare di gara
- Il Bando di gara
- **MODELLI DI PARTECIPAZIONE**
 - Allegato A_Istanza di partecipazione
 - Allegato B_Dichiarazione art. 80
 - Allegato C_Dichiarazione cessati dalle cariche
 - Allegato D_Dichiarazione ausiliaria
 - Allegato E_Fac-simile contratto di avvalimento
 - Allegato F_Impegno rti
 - Allegato G_Dichiarazione elenco contratti
 - Schema contratto normativo
 - Schema contratto applicativo

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative alla fase di gara, come ad esempio l'attivazione del soccorso istruttorio, **avverranno attraverso la Piattaforma.**

Le comunicazioni relative: f) all'aggiudicazione definitiva; g) al sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; h) alla richiesta di offerta migliorativa; i) al sorteggio di cui all'articolo 21; j) richiesta di sopralluogo (non obbligatorio); k) eventuali rinnovi contrattuali **avvengono utilizzando un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato (Pec) ai sensi del Regolamento eIDAS.**

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo delle forme di comunicazione tramite PEC, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

3.1. Oggetto del contratto.

La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di un accordo quadro, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico per l'affidamento del **“Servizi di rafforzamento di interventi per il contrasto alla povertà da realizzarsi attraverso tirocini formativi”**.

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche “contratti attuativi” che il Comune di Corigliano - Rossano vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro. Il valore massimo dell'accordo quadro, pertanto, non subirà variazioni per effetto dell'offerta del concorrente aggiudicatario.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli alle condizioni stabilite con l'offerta.

Il Capitolato e il disciplinare stabiliscono le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

L'oggetto del presente appalto è il “rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà”, così come stabilito dall'atto di programmazione territoriale per l'attuazione del Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 2018-2020, così come approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 8396 del 10/08/2020 per gli anni 2018 e 2019. L'attuale riparto della QSFP 2018, 2019 e 2020 è finalizzato ad accompagnare e rafforzare i servizi e gli interventi attivati da realizzarsi attraverso tirocini di inclusione sociale, così come stabilito dall'atto di programmazione territoriale per l'attuazione del Piano per la Lotta alla Povertà approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATS di Corigliano - Rossano.

La validità dell'Accordo Quadro è fissata in 18 mesi conformemente a quanto previsto dall'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, e dal capitolato speciale d'appalto.

3.2 Importo del contratto

Base d'asta soggetta a ribasso pari ad € 586.467,29 + iva al 5%.

L'importo complessivo massimo dell'accordo quadro è pari a € 629.520,00, comprensivo di IVA al 5%, fondo incentivante e spese pubblicazione.

I costi della sicurezza interferenziali sono pari a Euro 0 (zero), in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza e non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

Sulle spese di gestione poste a base di gara, sarà applicata la percentuale unica ed incondizionata di ribasso offerta dall'appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del servizio, ai fini della determinazione del corrispettivo di ciascun singolo affidamento.

I prezzi avranno validità per tutta la durata dell'accordo quadro.

3.4 Finanziamento dell'appalto.

Le prestazioni sono finanziate con fondi "QSFP 2018-2019-2020".

Le caratteristiche dell'appalto sono indicate nel **Capitolato speciale d'Appalto** (allegato agli atti), in particolare, il servizio si compone dei seguenti interventi:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

AZIONE 2 - RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE

Il Fondo prevede che priorità nell'impiego delle risorse deve essere riservata a garantire che, almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del Quadro di analisi approfondito, venga attivato, come sostegno nel Patto di Inclusion Sociale, almeno uno degli interventi o dei servizi sociali rientranti nel seguente tassativo elenco, già individuati come priorità negli atti di programmazione della QSFP anno 2018, QSFP 2019 e QSFP 2020 dall'ATS di Corigliano Rossano:

Tirocini di inclusione sociale. Le attività dovranno essere realizzate presso le diverse realtà aziendali locali ospitanti, del settore privato e pubblico. Questo permetterà ai beneficiari selezionati di acquisire le competenze necessarie per inserirsi nelle aziende di destinazione con interesse e volontà. Il momento del tirocinio dovrà offrire la concreta possibilità di testare le proprie abilità ed apprendere nuove competenze, di carattere più pratico e concreto, direttamente nell'ambiente lavorativo. Dovranno essere conclusi, complessivamente, n. 91 tirocini di cui n. 23 a valere sulle risorse dell'intervento QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' annualità 2018, n. 24 a valere sulle risorse dell'intervento QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' annualità 2019 e n. 44 a valere sulle risorse dell'intervento QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' annualità 2020.

Servizio di rafforzamento di interventi per il contrasto alla povertà da realizzarsi attraverso tirocini formativi

Descrizione servizi/beni	CPV
Servizi di assistenza sociale	85310000-5

L'obiettivo degli interventi è realizzare percorsi individualizzati che:

- permettano un coinvolgimento attivo delle persone, beneficiarie di borse lavoro e percettori del REI, in attività di impegno sociale a favore della collettività, con l'obiettivo di superare la mera elargizione di supporti economici e favorire, ove possibile, meccanismi di scambio con attività e/o forme di impegno sociale;

- rendano progressivamente compatibili le esigenze delle persone con quelle del sistema produttivo, affinché le persone possano evolvere verso un impiego o, nei casi più complessi, permanere comunque in un contesto lavorativo che sappia offrire un soddisfacente grado di integrazione sociale e di mantenimento delle competenze;

- si svolgano nell'ambito di un progetto individualizzato di intervento ed è finalizzata al superamento di preesistenti condizioni di svantaggio, che condizionano l'autonomia della persona, con particolare riferimento all'acquisizione o al mantenimento di abilità socio – lavorative.

- arricchiscano il curriculum vitae e permettano di mettere in pratica le conoscenze teoriche. Il tirocinio, inoltre, possiede un intervento dalla valenza sociale e educativa, perché con il lavoro viene offerta la possibilità di riabilitarsi e intraprendere un percorso professionale.

- l'utenza di riferimento è quella afferente l'ambito territoriale sociale del Comune di Corigliano-Rossano e più dettagliatamente dei Comuni di: Corigliano-Rossano, Crosia, Cropalati, Calopezzati, Longobucco, Paludi, Caloveto, S. Giorgio Albanese, S. Demetrio Corone, S. Cosmo Albanese, Vaccarizzo Albanese.

ART. 4 - DURATA E OPZIONI

L'inizio del servizio è previsto dalla data di sottoscrizione del contratto con l'Appaltatore, salvo esecuzione anticipata a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

La durata dell'affidamento è fissata in **18 mesi** decorrenti dalla data di avvio delle attività indicate nel contratto o nel verbale di consegna anticipata del Servizio. Il Comune di Corigliano - Rossano potrà prorogare la durata dell'affidamento agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l'aggiudicazione del nuovo appalto.

Al fine di garantire la continuità del servizio, tale proroga potrà avere la durata massima di un anno, previa comunicazione scritta all'appaltatore entro la scadenza del termine contrattuale.

Per "durata" dell'affidamento si intende il periodo entro il quale il Comune di Corigliano – Rossano potrà affidare i singoli servizi.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

5.1.1 operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del Codice;

5.1.2 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'articolo 45 del Codice nonché del presente bando di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice dei contratti.

5.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.3 Nelle ipotesi di cui all'art. 48 del Codice ai fini della partecipazione non è indispensabile la costituzione con atto formale ma è sufficiente che nella domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. È espressamente richiesto che l'atto costitutivo, ovvero l'impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:

- a) l'indicazione dell'impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
- b) la suddivisione percentuale tra le associate/associande e componenti dei Consorzi ordinari degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della stessa, secondo le indicazioni dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010;
- c) ove sia previsto il ricorso al comma 5 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (impresa cooptata), tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d'impegno.

5.4 I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. È vietata l'associazione in partecipazione. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore

5.5 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

5.5.1 le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

5.5.2 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

5.5.3 l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;

5.5.4 sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;

5.5.5 ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, la condizione di essersi avvalso dei piani individuali di emersione e che gli stessi non si siano conclusi;

5.5.6 condizioni di partecipazione plurima di cui all'art. 48 c. 7 del d.lgs. n. 50/2016 (è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete).

5.6. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

5.7. I concorrenti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali nel prosieguo indicati, (a tal fine si mette a disposizione l'Allegato A "Dichiarazioni amministrative/sostitutive di certificazioni").

5.8. Tutte le imprese partecipanti alla procedura, sia impresa singola che consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese, sia ausiliaria, in caso di avvalimento, devono, pena esclusione, accettare il patto di integrità, allegato al presente bando e presentato insieme all'offerta (Allegato A.2 "Patto Integrità"). Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).

ART. 6 - REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. n. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità (allegato) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012.

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità.

Si considerano soggetti del Terzo Settore:

- le cooperative sociali;
- le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- le fondazioni;
- le organizzazioni di volontariato;
- ogni altro soggetto individuato come tale dalla normativa nazionale

I citati soggetti possono partecipare alla presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, esclusivamente nelle seguenti forme:

- individualmente (se aventi organizzazione di impresa);
- in Consorzio (lettere b) e c), art. 45, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016);
- in Consorzio ordinario (lettera e), art. 45 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016) o in A.T.I. o A.T.S. (lettera d), art. 45, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016), anche non ancora formalmente costituiti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione di tale divieto, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati.

Diversamente, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere e) del D. Lgs. n. 50/2016 concorrono per tutte le consorziate.

I soggetti partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione:

a) requisiti di carattere generale di cui sopra, ovvero:

- insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, di cui all'art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;

- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o della condizione di essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

b) requisiti di carattere specifico, ovvero:

1) soggetti accreditati, con sede accreditata nel comune di Corigliano - Rossano e/o nei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale di Corigliano - Rossano, che erogano attività di formazione ed orientamento professionale nella Regione Calabria ai sensi del Regolamento regionale n.1/2011 art.15 comma 1 (approvato con dgr n. 872 del 29.12.2010) e rientranti nell'elenco generale enti accreditati aggiornato al 6 marzo 2020 approvato con D.D.G. n. 4591 del 22.04.2020 emanato dal DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS). SETTORE 02 – FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROF.LE, ACCREDITAMENTO, SERVIZI ISPETTIVI della REGIONE CALABRIA avente ad oggetto “aggiornamento elenco regionale dei soggetti accreditati che erogano attività di formazione ed orientamento professionale nella Regione Calabria ai sensi del regolamento regionale n.1/2011 art.15 comma 1”;

2) soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, con sede/unità locale presso il comune ubicata nel territorio del Comune di Corigliano Rossano (CS), ai sensi della DGR n. 172/2017 ed inseriti nell'apposito elenco regionale per come previsto dall'avviso approvato con decreto n. 6779 del 26 giugno 2017 emanato dal DIPARTIMENTO n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, e Politiche Sociali della Regione Calabria.

I requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti congiuntamente.

c) requisito di idoneità professionale:

- **iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)** della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro dell'U.E. per attività compatibile con l'oggetto dell'appalto.

Laddove la citata iscrizione non sia richiesta per la natura giuridica del concorrente, dal suo statuto o da altri documenti che ne disciplinano l'attività dovrà risultare la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto dell'appalto;

ovvero iscrizione presso:

i. l'Albo Nazionale delle Società Cooperative per le Cooperative Sociali ex Legge n. 381/91;

ii. i rispettivi albi, registri o elenchi regionali (o, qualora non siano istituiti, nei rispettivi albi, registri o elenchi nazionali), per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, ecc.;

d) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- dichiarazione concernente il **fatturato globale d'impresa** realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari che, considerata la possibilità di affidamento diretto dell'eventuale prolungamento e rifinanziamento del servizio, dovrà essere di importo non inferiore ad **euro 600.000,00 IVA esclusa** (si considera a tal fine il fatturato complessivo del triennio già contabilmente chiuso);

- **idonee referenze bancarie** di almeno un istituto di credito o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/1993, in originale e debitamente sottoscritte, in cui sia attestata espressamente l'affidabilità e la solvibilità degli stessi offerenti in ordine alla gestione del servizio di cui trattasi. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e/o di consorzio tali referenze dovranno essere presentate da ciascuno dei soggetti raggruppati e/o consorziati;

e) Requisito di capacità tecnica e professionale:

- aver svolto con esito positivo nel triennio antecedente la pubblicazione del bando almeno tre servizi inerenti l'oggetto del presente avviso;

- Possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie **UNIEN ISO 9001:2015** inerente l'oggetto del presente appalto;

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di gara.

7.1 Requisiti e Mezzi di prova

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario, comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della Delibera Anac n. 464 del 27 luglio 2022, avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della citata delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante **il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe)**. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla

procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'articolo 9, comma 2, della delibera n. 464/2022 stabilisce che, in via transitoria, con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, le stazioni appaltanti provvedono secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Sempre in via transitoria, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nei raggruppamenti temporanei, i requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

“Requisiti di idoneità”

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e/o nei relativi albi, registri o elenchi regionali, deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

“Requisiti di capacità economica e finanziaria”

Il requisito relativo al fatturato specifico annuo di cui al paragrafo “Requisiti di capacità economica e finanziaria” deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso;

In caso di raggruppamento verticale il requisito relativo al fatturato globale in ordine alla prestazione principale deve essere soddisfatto nel complesso, ed in misura maggioritaria dall'impresa che esegue la prestazione principale.

Il requisito relativo alle referenze bancarie deve essere posseduto da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;

“Requisiti di capacità tecnica e professionale”

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che l'intero raggruppamento deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto; in caso di consorzio, dal consorzio nel suo complesso.

7.3 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e/o nei relativi albi, registri o elenchi regionali, deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le consorziate eventualmente indicate in sede di gara.

I “requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale”, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
- c. I requisiti circa il possesso delle Certificazioni di qualità sono posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati indicati in sede di gara.

ART. 8 - AVVALIMENTO (in caso di avvalimento compilare il Allegato D)

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, fermo restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 - SUBAPPALTO

È vietata ogni forma di subappalto e di cessione del servizio, in quanto la Stazione appaltante, considerate la natura e le peculiarità del servizio, richiede che lo stesso venga svolto direttamente dalla Ditta aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica.

ART. 10 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Si richiede la produzione della **garanzia provvisoria (intestata al Comune di Corigliano Rossano) pari al 2%** ai sensi e nei termini di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una **garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii..e del Capitolato.

Per quanto riguarda le caratteristiche della garanzia provvisoria e definitiva si veda l'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto d'appalto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (beneficiario è il Comune di Corigliano Rossano (CS));
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o **GEIE**, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31;
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - e. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI A PERSONE O COSE

È inoltre richiesta, ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale di appalto, copertura assicurativa di responsabilità civile per l'intera durata del contratto, per la copertura di eventuali danni a persone o cose che si potessero verificare nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, **per un importo non inferiore ad € 1.500.000,00;**

ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo per un importo pari ad **€ 77,00**, previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità secondo le modalità di cui alla delibera ANAC N. 621 del 20 dicembre 2022 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-621-del-23-dicembre-2022>.

Il pagamento dovrà essere eseguito, **pena esclusione**, prima del termine di scadenza della gara.

ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione della procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione ed ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Commissione giudicatrice assegna al concorrente un congruo termine-non superiore a 10 giorni – perché siano rese integrati o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente della procedura. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice e facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- A. Busta A – Documentazione amministrativa;**
- B. Busta B – Offerta tecnica;**
- C. Busta C – Offerta economica.**

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/05/2023 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

14.1 Busta A – Documentazione amministrativa

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:

- A. Dichiarazione** firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico, ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto riportato nell'**Allegato A "Istanza di partecipazione"**, in cui dichiara (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il precedente art. 7 del presente Disciplinare):
 - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 80 del Codice, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 213 del Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- di non presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 84 del D. Lgs. n. 50/2016, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203.

Overo

- che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n.689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- di possedere i seguenti **Requisiti di idoneità professionale:**

- ✓ **iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)** della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro dell'U.E. per attività compatibile con l'oggetto dell'appalto. Laddove la citata iscrizione non sia richiesta per la natura giuridica del concorrente, dal suo statuto o da altri documenti che ne disciplinano l'attività dovrà risultare la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto dell'appalto;
 - ✓ **iscrizione l'Albo Nazionale delle Società Cooperative** per le Cooperative Sociali ex Legge n. 381/91;
 - ✓ **iscrizione c/o i rispettivi albi, registri o elenchi regionali** (o, qualora non siano istituiti, nei rispettivi albi, registri o elenchi nazionali), per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, ecc.;
- di possedere i seguenti **Requisiti di capacità economica e finanziaria**:
- ✓ dichiarazione concernente il **fatturato globale d'impresa** realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari che, considerata la possibilità di affidamento diretto dell'eventuale prolungamento e rifinanziamento del servizio, dovrà essere di importo non inferiore ad euro 600.000,00 IVA esclusa (si considera a tal fine il fatturato complessivo del triennio già contabilmente chiuso);
 - ✓ **idonee referenze bancarie** di almeno un istituto di credito o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/1993, in originale e debitamente sottoscritte, in cui sia attestata espressamente l'affidabilità e la solvibilità degli stessi offerenti in ordine alla gestione del servizio di cui trattasi. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e/o di consorzio tali referenze dovranno essere presentate da ciascuno dei soggetti raggruppati e/o consorziati;
- di possedere i seguenti **Requisiti di capacità tecnico professionale**:
- ✓ aver svolto con esito positivo nel triennio antecedente la pubblicazione del bando almeno tre servizi inerenti l'oggetto del presente avviso;
 - ✓ Possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNIEN ISO 9001:2015;

DICHIARA INOLTRE:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di Gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d'Appalto nonché in tutti i rimanenti elaborati inerenti il servizio;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di aver pertanto giudicato i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta proposta;
- di impegnarsi ad eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, nonché quelle che saranno oggetto di miglioramento o aggiuntive rispetto alle previsioni di capitolato, nei modi e nei tempi prescritti dai documenti di gara e di essere a conoscenza delle eventuali penalità previste nel capitolato stesso;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di accettare la eventuale consegna dei servizi sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- di essersi/non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n.383, sostituito dall'art.1 della Legge 22/11/2002 n.266 (barrando nel modulo la casella corrispondente alla propria condizione).
- di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara vi sono/non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie o da incarichi di direttore tecnico, di cui all'art. 80, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di non aver riportato le seguenti condanne penali;

Oppure

- elenca le eventuali condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione;
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere/non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all'effettuazione dei controlli che il Committente, o per esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva di disporre sull'efficienza ed efficacia del servizio;
- che l'impresa mantiene le posizioni previdenziali e assicurative presso gli uffici INPS, INAIL competenti in ordine alle posizioni contributivo previdenziali - assistenziali dell'impresa o altro istituto assicurativo e/o previdenziale o di non essere iscritto per una motivazione in particolare;

- i dati relativi alla dimensione aziendale ed al CCNL applicato al personale dipendente;
- di accettare il **Patto di Integrità** allegato alla documentazione di gara (Mod. **Allegato E**) (art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012);
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento** dei dipendenti pubblici adottato dal Comune di Corigliano Rossano e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- che l’Impresa è informata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara per la quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto;

Il documento dovrà essere inviato in formato.pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Istanza di partecipazione> ed essere firmato digitalmente.p7m.

- B. Dichiarazioni amministrative e sostitutive di certificazione, rese in conformità all’Allegato B “Dichiarazione art. 80”, con le quali il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 80 del Codice comma 1, lettere a), b), b-bis, c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), c-bis, c-ter, d), e), f), f-bis, f-ter), g), h), i), l), m), né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. Tale documentazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del candidato o dal soggetto regolarmente munito dei poteri di firma.**

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazioni Allegato B> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

La sottoscrizione del documento con le medesime forme prescritte per l’istanza di partecipazione.

Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 nonché quella di cui al co. 5 lett. l) del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del Codice, oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.*(In un’ottica di semplificazione degli adempimenti imposti all’impresa partecipante alla gara ed in adesione all’interpretazione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 30 luglio 2014, il legale rappresentante dell’impresa può dichiarare altresì l’assenza delle condizioni ostative anche con riferimento ai direttori tecnici, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ai procuratori speciali della società muniti di potere di rappresentanza, ai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c., ai titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara).*

- C. (eventuale) Dichiarazioni amministrative e sostitutive di certificazione relative ai soggetti cessati dalla carica redatte sulla base del modello di cui all’Allegato C.**

Qualora il legale rappresentante che sottoscrive le dichiarazioni sostitutive non voglia dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, anche per conto di tutti gli altri soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 80 del Codice, le dichiarazioni devono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, e di conseguenze sottoscritte digitalmente da ciascuno degli interessati.

- D. Dichiarazioni, conformi a quanto riportato nel “Documento di Gara Unico Europeo” (DGUE), concernenti informazioni sull’Operatore economico attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di cui all’art. 7 “Requisiti di partecipazione” del presente Disciplinare, fatta salva l’osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto paragrafo.**

Si specifica che il modello DGUE, firmato digitalmente da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni sull’Operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o dalla Rete d’Impresa di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall’Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete, nonché, in caso di subappalto, da parte di tutti i soggetti individuati all’atto dell’offerta quali componenti la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che si intendono subappaltare.

Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’Operatore economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l’offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta:

- I. in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- II. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;

- III. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- IV. in caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GURI, precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GURI. A tale scopo, in particolare, nel campo "Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, ...)" andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.

Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta o cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GURI che devono essere menzionati nella parte II, lettera B.

Il DGUE non contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante. Sarà cura dell'operatore economico integrare le informazioni mancanti con una dichiarazione sostitutiva a pena di esclusione.

N.B.: sul portale <https://gare.provincia.cs.it>, alla sezione Istruzioni e Manuali, è disponibile la guida per la compilazione del DGUE in formato elettronico.

Il documento dovrà essere compilato digitalmente in formato XML (come da modello allegato sul portale) ed inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere con firmato digitalmente .p7m.

- E.** Documento, sottoscritto con firma digitale, comprovante, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii., la costituzione di una **garanzia provvisoria** a corredo dell'offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'Operatore economico, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base d'asta, come indicato al precedente punto 3 "OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E MODALITA' DI FINANZIAMENTO" del presente disciplinare. L'importo della cauzione potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art 93 comma 8 del Codice, deve essere obbligatoriamente allegato anche l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'art. 103 del Codice. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, dovrà essere presentata copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art. 93 comma 7 del Codice.

Il documento dovrà essere inviato in formato.pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Garanzia Provvisoria> ed essere firmato digitalmente.p7m.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresa, la cauzione deve riportare il nominativo di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento;

- F. PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente.

Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve esser firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

Si precisa che lo stesso qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, **a pena di esclusione dalla gara.**

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente _ Passoe> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

- G. (eventuale) Dichiarazione di avvalimento (redatta sulla base del modello di cui all'Allegato D)** con la quale il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 - dichiara di avvalersi dei requisiti tecnici-economici-organizzativi di un altro soggetto, e a tal fine allega alla domanda di partecipazione:

- a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti speciali necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 48 del Codice;

Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine, il contratto di avvalimento, (redatto sulla base del modello di cui all'Allegato_E) contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, pertanto, ai sensi dell'art. 88 del DPR n. 207/2010, ancora in vigore, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Inoltre, lo stesso deve contenere la previsione di un corrispettivo in favore dell'impresa ausiliaria.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

H. (eventuale) **Dichiarazione di impegno alla costituzione di RTI** in caso di aggiudicazione, redatta sulla base del modello di cui all'Allegato_F;

I. **Dichiarazione** redatta con le formalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, **riportante l'elenco dei principali contratti** stipulati o in corso (sulla base del modello di cui all'Allegato_G), nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura, per analogo servizio fornitura, reso in favore di committenti del settore pubblico e/o privato, con la descrizione sintetica della fornitura eseguita e/o in corso, del soggetto committente, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Comprova requisito capacità tecnico professionale> ed essere firmato digitalmente .p7m.

J. **Patto di Integrità** come da Allegato E – “Patto di Integrità”. *Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Patto di Integrità> ed essere firmato digitalmente.p7m.*

SI precisa che il Patto di integrità deve essere reso:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici;

- nel caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria.

Ulteriore Documentazione a corredo

Il concorrente, inoltre, allega:

a. copia di un documento d'identità del sottoscrittore (Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore). In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio è necessario allegare copia del documento di identità, non firmata digitalmente, del legale rappresentante di ogni impresa componente il raggruppamento o consorzio. **Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.**

b. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

c. attestazione del pagamento dell'imposta di bollo. È obbligatoria, inoltre, l'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo come di seguito specificato. L'istanza di ammissione alla gara o l'offerta economica dovranno essere rese legali mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00 L'imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il mod. F23 dell'Agenzia delle Entrate, messo a disposizione in formato editabile, indicando il codice 456T.

Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF ed allegata alla documentazione.

Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti alle lettere precedenti, devono essere firmate digitalmente dal medesimo soggetto di cui alla lettera B (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il precedente art. 7 del presente Disciplinare), fatto salvo quanto ulteriormente prescritto al punto D circa la presentazione del DGUE da parte dei soggetti ivi indicati.

Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (es. scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una

dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'impresa dalla partecipazione alle gare;
- comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Avvertenze: Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

In caso di concorrenti riuniti, o che intendono riunirsi, la documentazione prescritta dal presente bando per il concorrente partecipante deve essere prodotta per ciascuna di esse anche dagli altri operatori, fatta eccezione per la cauzione provvisoria. In caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui agli art. 47 e 48 del codice, non ancora costituiti, l'offerta stessa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché la percentuale di quota di partecipazione degli stessi nel raggruppamento

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità menzionate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo SA con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo SA che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo SA, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo SA con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo SA privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo SA, ovvero, se l'organo SA è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14.2 Busta B – Offerta Tecnica

La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti:

- Relazione tecnica che non potrà eccedere n. 50 pagine di formato A4 con carattere "times new roman 14" contenente la proposta tecnico-organizzativa, con specifico riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Relazione Tecnica> ed essere firmato digitalmente.p7m.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal concorrente, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti da parte della Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara. L'Operatore economico, se ritiene, dovrà dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

Tutta la documentazione contenuta nella Busta B deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il precedente art. 7 del presente Disciplinare).

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

14.3 Busta C – Offerta Economica

La busta C – Offerta economica contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica presentata sul portale mediante l'inserimento del ribasso offerto e upload del documento generato automaticamente dalla piattaforma e firmato digitalmente.

L'offerta, sottoposta ad **imposta di bollo**, dovrà contenere:

- a) **il prezzo offerto in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara per Servizio di sostegno educativo extrascolastico per minori dei nuclei familiari beneficiari del progetto SIA/REI/RDC.**
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
- b) **La stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) **La stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Ai fini dell'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, l'operatore economico potrà procedere alternativamente:

- mediante il pagamento tramite il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate [Home – Schede – Pagamenti – F23 - Come versare]. Per chi scelga di pagare l'imposta di bollo tramite il modello F23 sarà possibile utilizzare il modello caricato nella piattaforma telematica in formato pdf editabile e posto tra i documenti a base di gara

Oppure

- acquistando contrassegno di euro 16,00 e producendo una dichiarazione di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo, caricarla nella piattaforma telematica, debitamente annullato.

- Modello F23 allegato

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai precedenti punti.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Offerta Economica> ed essere firmato digitalmente .p7m.

Si precisa inoltre:

- ai fini dell'espletamento della gara, si applicherà il disposto di cui all'articolo 95, commi 2 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- non sono ammesse offerte a rialzo;
- in caso di discordanza tra il valore riportato a Sistema e quello indicato nel modulo di offerta, firmato digitalmente, prevarrà quello indicato in quest'ultimo;
- ai sensi dell'articolo 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., l'Operatore economico dovrà quantificare a pena di esclusione i costi per la sicurezza aziendale.

L'Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare.

Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento ad eccezione del documento di riconoscimento in corso di validità.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'articolo 97 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto in oggetto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del relativo contratto.

ART. 15 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

15.1. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
A OFFERTA ECONOMICA	10
A.1 Sconto percentuale sull'importo delle spese di gestione	
B OFFERTA TECNICA	90
TOTALE	100

15.2. "OFFERTA TECNICA"

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con i relativi punteggi:

OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO MASSIMO
<p><u>Criterio 1</u> Esperienza nella progettazione, gestione, assistenza tecnica e realizzazione di progetti e servizi, finanziati anche con fondi europei, nel campo dei servizi sociali, socio-educativi e politiche attive del lavoro ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserimento lavorativo e per la creazione di impresa; - orientamento al lavoro, consulenza in materia di politiche attive del lavoro. 	25
<p><u>Criterio 2</u> Struttura del gruppo di lavoro (organigramma, competenze della risorse umane). La valutazione è effettuata sulla base del grado di adeguatezza e coerenza della professionalità per ciascuna figura proposta in relazione agli ambiti di intervento/attività previsti nella procedura</p>	8
<p><u>Criterio 3</u> Corrispondenza della proposta progettuale ai fabbisogni territoriali</p>	5
<p><u>Criterio 4</u> Adeguatezze della proposta progettuale (metodologia, integrazione degli interventi proposti, tipologia di attività realizzate, strumenti adottati, aderenza all'avviso).</p>	10
<p><u>Criterio 5</u> Sostenibilità della proposta progettuale (individuazione di misure idonee a garantire la continuità dell'azione)</p>	5
<p><u>Criterio 6</u> Congruità complessiva dei costi inseriti nel budget di progetto, rispetto al manuale delle spese ammissibili al bilanciamento tra le voci di spesa del progetto</p>	7
<p><u>Criterio 7</u> Coerenza tra budget ed attività previste (in termini di numero di destinatari raggiunti, ampiezza del territorio coinvolto ed altre indicazioni discendenti dalle attività presentate)</p>	10
<p><u>Criterio 8</u> Congruità della tempistica e del crono programma di spesa stimate per la realizzazione del progetto</p>	10
<p><u>Criterio 9</u> Realizzazione di convegni o eventi relativi alla divulgazione dei risultati delle attività oggetto di gara</p>	10
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	90

La QUALITÀ dell'offerta tecnica delle prestazioni verrà valutata, con riferimento alla proposta che ciascun concorrente

avrà presentato, nel rispetto comunque delle specifiche di cui al presente disciplinare di gara.

Per ogni concorrente, per ciascuno degli elementi di valutazione "B" l'attribuzione del punteggio della QUALITÀ verrà effettuata per ogni singola offerta.

La commissione attribuirà un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la seguente scala di valutazione:

Coefficiente	Giudizio
0,00	Non valutabile
0,10	Minima
0,20	Limitata
0,30	Evolutiva
0,40	Significativa
0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona
0,80	Ottima
0,90	Eccellente
1,00	Massima

Per ogni singolo criterio o sub criterio, terminata l'attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari, assegnando "uno" alla media più alta e proporzionando a tale media, le medie delle altre offerte al fine di ottenere i coefficienti V(a)_i.

La sommatoria, per ciascun criterio o sub criterio, dei coefficienti V(a)_i moltiplicati per i relativi pesi, determinerà il punteggio di valutazione assegnato all'offerta tecnica *i*-esima.

Il punteggio raggiunto sarà calcolato con la seguente formula:

$$POi = \sum ni [Wi * V(a)i]$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente della prestazione del criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

POi è il punteggio dell'offerta *i*-esima

Wi è il peso o punteggio attribuito al requisito (i)

Σni è la sommatoria sul numero totale dei requisiti (i)

Il punteggio POi acquisibile da ogni Concorrente partecipante per questa valutazione sarà quindi $0 \leq POi \leq 90$.

15.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica il punteggio è attribuito utilizzando la seguente formula:

$$Pei = Poe * (Ra/Rmax)$$

dove:

Pei = Punteggio attribuito al concorrente *i*-esimo;

Poe = Punteggio Max offerta economica;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Il punteggio Pei acquisibile da ogni Concorrente partecipante per questa valutazione sarà quindi $0 \leq Pei \leq 20$.

15.4 - CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE

La commissione, calcolato il punteggio per l'offerta tecnica ed economica, procederà a sommare, per singolo concorrente, i risultati ottenuti [POi+Pei] per ottenere il punteggio totale.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio dato dalla somma del punteggio ottenuto con l'offerta tecnico qualitativa e quello ottenuto con l'offerta economica.

A parità di punteggio sarà preferita la Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area tecnica; in caso di parità di punteggio nell'area tecnica si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta solo un'offerta valida, non anomala ai sensi di legge e congrua alle richieste dell'Amministrazione.

All'Amministrazione è comunque riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di offerte ritenute non convenienti.

In caso di offerte anormalmente basse, il Responsabile Unico del Procedimento ne valuterà la congruità, anche attraverso la Commissione di gara, in conformità con quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. All'atto della

conclusione delle operazioni di verifica, e quindi alla dichiarazione delle offerte anomale escluse, si procede alla proposta dell'aggiudicazione in favore dell'offerta migliore e alle relative comunicazioni ai partecipanti.

In assenza di offerte anomale, si procede direttamente alla proposta di aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 32, co. 7, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Se la verifica del possesso dei prescritti requisiti dà esito negativo, la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione in favore del soggetto concorrente che segue in graduatoria, tenuto ad accettare entro i termini di validità dell'offerta economica indicati.

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., il vincitore in sede di aggiudicazione è tenuto a prestare le garanzie definitive; nel caso in cui la Stazione Appaltante autorizzi l'esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 8, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività e non dalla data di stipula del contratto.

ART. 16 - OPERAZIONI DI GARA

Lo svolgimento della procedura di gara avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. in modalità telematica.

La **prima seduta pubblica** avrà luogo il **giorno 12/05/2023 alle ore 10:00** presso gli uffici della SUA.CS e vi potranno partecipare, nei limiti delle disposizioni ancora in vigore in relazione all'emergenza COVID-19, i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Gli operatori economici interessati, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, possono prendere evidenza delle risultanze dei lavori della stazione appaltante, attraverso l'Area Personale della Piattaforma di *e-procurement*, visualizzando le singole fasi di gara.

Ove dovessero permanere le misure di prevenzione attualmente disposte in relazione all'emergenza COVID-19, le sedute pubbliche si svolgeranno con accesso da remoto e senza la presenza fisica degli operatori economici, che potranno seguire lo svolgimento delle medesime sedute esclusivamente attraverso il portale telematico della Provincia di Cosenza per la gestione delle gare.

La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il Portale Appalti.

La **Commissione giudicatrice** è nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, nominati dalla SUA.CS. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante,

La commissione procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la completezza della **documentazione amministrativa** presentata. Successivamente la Commissione procederà a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. in caso di proposta di esclusione trasmette al RUP del Comune i verbali di gara per i successivi adempimenti di competenza (provvedimento di esclusione).

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa in seduta pubblica, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente **l'offerta tecnica** ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei precedenti paragrafi del presente disciplinare.

In una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente **l'offerta economica** e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte dal presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Risulterà aggiudicatario della gara il Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, individuate ai sensi dell'art. 97, commi 3 e 6, ultima parte, D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii..

Le eventuali proposte di esclusione contenute nei verbali delle sedute di gare, verranno opportunamente trasmessi al RUP per i successivi adempimenti di competenza dello stesso (provvedimenti di esclusione).

Il Comune si riserva la facoltà:

- (i) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- (ii) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- (iii) di sospendere, revocare, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, (iv) di annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara.

In caso di *ex aequo* di due o più offerte, si procederà all'aggiudicazione della gara in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'Offerta Tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica dovessero risultare uguali si procederà all'aggiudicazione della gara mediante sorteggio.

Le offerte risultate anormalmente basse vengono sottoposte a verifica ai sensi dell'articolo 97, commi 1 e 4 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

ART. 17 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

All'esito del procedimento di verifica, Il RUP del Comune, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, dichiara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. In sede di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, l'operatore economico deve altresì dichiarare quali tra le informazioni inerenti all'offerta presentata, fornite a tale scopo, costituiscano segreti tecnici e commerciali e, pertanto, coperte da riservatezza ai sensi dell'articolo 53, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

Il RUP non procederà alla richiesta delle giustificazioni per la verifica della congruità in caso di offerte pervenute pari o inferiori a tre (art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

ART. 18 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante (il Comune) procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

L'Ente appaltante (Comune), previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. n. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, co 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Se necessario si potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 sotto riserva di legge dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva e previa la costituzione della garanzia definitiva e della garanzia assicurativa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Appalto, i contratti continuativi di Cooperazione, Servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la

graduatoria. La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il contratto quadro e i successivi contratti attuativi, saranno stipulati in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 19 - PENALI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni di legge ed alle norme regolanti le prestazioni previste dal contratto.

Qualora fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale, nonché della normativa dallo stesso richiamata, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penalità pecuniarie che variano da un importo minimo di euro 200,00 ad un importo massimo di euro 5.000,00 e che saranno comminate a giudizio insindacabile dell'Ente appaltante, in considerazione della gravità della violazione accertata.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza trasmessa dall'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali mediante raccomandata e/o PEC al soggetto attuatore. L'aggiudicatario potrà controdedurre a mezzo PEC, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

L'aggiudicatario, in caso di non accoglimento delle controdeduzioni fornite, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ha l'obbligo di ottemperare al pagamento delle penalità entro 10 giorni dal ricevimento del provvedimento definitivo di comminazione della penalità.

In caso di inadempimento l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme dovute o attingendo dalla fidejussione o compensando il credito con gli eventuali debiti dell'aggiudicatario.

Qualora le inadempienze accertate dovessero rivestire carattere di gravità e/o pregiudizio grave della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio le stesse potranno costituire causa di risoluzione del contratto.

Costituiscono causa di inadempimento grave degli obblighi contrattuali le carenze accertate riguardo:

- Alle condizioni di igiene, alla sicurezza ovvero, alla perdita dei requisiti funzionali, organizzativi ed amministrativi previsti per la esecuzione delle prestazioni;
- La mancata o difforme erogazione dei servizi di assistenza scolastica da parte delle figure educative professionali;
- La mancata o difforme erogazione degli interventi di integrazione scolastica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dell'Ambito Territoriale;
- La mancata e tempestiva sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo;
- La mancata, carente o difforme presentazione della documentazione necessaria al monitoraggio ed alla rendicontazione degli interventi.

ART. 20 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali, debitamente e conformemente contestati all'aggiudicatario.

L'Amministrazione procederà, per iscritto, a diffidare il soggetto attuatore ad adempiere con immediatezza con l'avvertenza che, in mancanza dell'adempimento il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvato il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni. La risoluzione verrà formalmente dichiarata con specifico provvedimento amministrativo motivato e notificato al soggetto attuatore a mezzo posta elettronica certificata. Per ogni altro adempimento richiesto dalla stazione appaltante, l'Amministrazione notificherà per iscritto al soggetto attuatore formale diffida ad adempiere nel termine di 5 giorni, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a. Frode, grave negligenza nell'esecuzione dei servizi;
- b. Perdita da parte del soggetto attuatore dei requisiti per l'aggiudicazione del contratto;
- c. Ogni situazioni previste dalla legge tale da impedire la capacità a contrattare con la PA;
- d. Subappalto non autorizzato, cessione totale o parziale del contratto;
- e. Inosservanza o inadempienza degli obblighi e condizioni contrattuali;
- f. Inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria concernenti il personale dipendente o soci lavoratori di cooperative;
- g. Interruzione non motivata o abbandono del Servizio;
- h. Inadempienza delle obbligazioni contrattuali statuite all'art. 13 del capitolato d'appalto;
- i. Mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;

j. In tutti i casi di legge che dispongano la risoluzione del contratto. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla procedura seguendo l'ordine della graduatoria di gara, onde stipulare nuovo contratto per l'affidamento del servizio agli stessi patti e condizioni previste dal contratto risolto. La risoluzione del contratto comporterà in ogni caso l'acquisizione della cauzione prestata dall'aggiudicatario dell'appalto fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni.

ART. 21 - RECESSO

L'Amministrazione committente si riserva, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o, per giusta causa, di recedere dal contratto stipulato con l'aggiudicatario, notificando allo stesso, la disposizione con congruo preavviso da inoltrare tramite posta elettronica certificata. Come prescritto dall'art. 20 del capitolato speciale d'appalto la determinazione andrà adottata a seguito di provvedimento amministrativo riportante le motivazioni che giustificano il recesso. In tal caso l'aggiudicatario avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del provvedimento con l'esclusione del riconoscimento di ogni ulteriore eventuale onere a qualsiasi titolo richiesto e senza che da parte dell'impresa aggiudicataria possano essere vantate ulteriori pretese. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

ART. 22 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 23 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il RUP del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Bernardina Carbone i cui riferimenti sono indicati in premessa. Tel. 0983-5491607 – pec: dirittisociali.coriglianorossano@asmepec.it;

ART. 24 - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il TAR Calabria rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. I dati personali sono acquisiti direttamente dall'Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell'esercizio di pubblici poteri dell'Ente. I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I dati personali saranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Reg. (UE) 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è il del Comune, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore.

ART. 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto

compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

ART. 27 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ART. 28 - ALTRE INFORMAZIONI

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016).

Il concorrente autorizza la Città di Corigliano - Rossano, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 e dell'art. 79, art.50 del D. Lgs. n. 50/2016 - la facoltà di "accesso agli atti", alla presa visione degli atti di gara e a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, in quanto in essa non è ravvisabile alcun segreto tecnico o commerciale da tutelare; L'Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/1990 che ne facciano richiesta, nonché agli Enti previdenziali e assistenziali ed agli organi dell'autorità amministrativa e giudiziaria per l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e ad ogni normativa vigente inerente e conseguente la materia oggetto dell'appalto, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti di pubbliche forniture.

I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla gara, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente disciplinare, dal bando di gara, dal C.S.A. e da tutti i restanti documenti di gara, nessuno escluso.

Per ogni controversia relativa alle procedure di affidamento delle prestazioni in appalto, si rimanda a quanto previsto dagli artt. 206, 207, 208, 209 e 210 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dell'esecuzione del contratto sarà nominato dal Comune di Corigliano – Rossano.

ART. 29 - ACCESSO GLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, l'accesso agli atti è differito:

- ✓ in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- ✓ in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
- ✓ in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Il presente disciplinare di gara è pubblicato come per legge:

Sotto forma di estratto sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^a Serie Speciale Contratti Pubblici n. 46 del 21/04/2023**

Piattaforma Anac <https://simog.anticorruzione.it/AVCP>

Sul sito del MIT <https://www.serviziocontrattipubblici.it/SCPSA>

Sul Sito Internet del **Comune di Corigliano-Rossano** all'indirizzo <https://www.comunecoriglianorossano.eu/>

All'albo Pretorio della **Provincia di Cosenza** all'indirizzo: www.provincia.cs.it/albopretorio

Sul Portale Appalti della **SUA.CS** all'indirizzo: <https://gare.provincia.cs.it>

Corigliano-Rossano

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Calabrò**

**Il Dirigente del Settore Affari Generali
Dott. Antonio Le Fosse**